Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Il decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 829, concernente modificazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, ecc. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1946, n. 16, è stato erroneamente indicato, sia nel sommario come nel titolo del testo, con la data del 31 agosto, anzichè con quella del 30 novembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 132.
Amnistia e condono per reati militari . . . Pag. 718

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 133.
Indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi . . . . Pag. 720

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caramanna », in Castelvolturno. Pag. 721

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno. Pag. 722

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.
Modificazioni alla misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . Pag. 722

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni. . . . . Pag. 722

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Trasformazione in sindacato e nomina del sindacatore della S. A. Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano. Pag. 723

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze) . . . . Pag. 723

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 724

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Città di Castello (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 724

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 724

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta. Pag. 724

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 724

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 724

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 132.

Amnistia e condono per reati militari.

Relazione sul decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, riguardante l'amnistia e l'indulto per reati militari.

Il ritorno al Governo italiano dei territori dell'Italia del Nord, segnando la fine della manifestazione più evidente di quel controllo politico militare, seguente all'accettazione dell'armistizio con gli Alleati, ha segnato la premessa per una più normale posizione interna oltre che internazionale del nostro Paese.

Per ciò sembra conveniente rivolgere un memore pensiero ai soldati d'Italia che per cinque lunghi anni, tennero sempre alto il nome e l'onore della Patria, prima in una guerra non sentita e tuttavia combattuta con alto senso del dovere, ovunque la morente dittatura volle fosse sparso il sangue generoso del popolo nostro; poi in una guerra, che fu voluta e auspicata dal Paese, come dimostra l'intensa opera cospirativa e il sacrificio di molti, e alla quale non mancò l'apporto prezioso, anche se numericamente non ingente, delle nostre Forze armate.

Rendendosi interprete del sentimento del Paese il Governo vuole che siano generosamente cancellate le colpe di uomini, su molti dei quali gravava il peso di un servizio militare iniziato ancor prima dello scoppio della guerra, lontano dalla famiglia spesso in precaria situazione economica, contro avversari non odiati.

Per un doveroso senso di rispetto e di simpatia verso quanti di costoro con il loro contegno sul campo di battaglia riconfermarono la tradizione di eroismo del combattente italiano o riportarono più palese sulle carni il segno tangibile dei sacrifici compiuti, è poi sembrato conveniente riservare a queste categorie benemerite di combattenti un più benevolo trattamento, per i reati militari da essi eventualmente commessi.

Questa è la finalità che ha ispirato le norme del presente decreto di amnistia e condono, che, con notevole ampiezza, trovano la loro attuazione nelle disposizioni degli articoli 1, 2 e 6. Infatti l'art. 1 dispone che tutti i reati militari, diversi da quelli di assenza dal servizio punibili con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, godano del beneficio dell'amnistia, e l'art. 2 dispone che sono altresì amnistiati tutti i reati, punibili con la pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni, quando siano stati commessi da chi, successivamente al commesso reato abbia ottenuto una ricompensa al valore o una promozione al merito di guerra, o comunque sia mutilato o invalido per fatti d'armi.

Di particolare ampiezza è, come si vede, il beneficio di carattere squisitamente soggettivo concesso dall'art. 2 a favore delle categorie di combattenti, strettamente individuati attraverso riconosciuti atti di valore o di accertate menomazioni fisiche, in quanto la maggior parte dei reati contemplati nel Codice penale militare rientrano in tale norma, restandone esclusi solo quelli che per la loro particolare gravità mal si conciliano anche con le benemerenze militari di tali categorie di cittadini.

E' inoltre da rilevare che l'art. 6 concede un condono di anni cinque alle pene inflitte o da infliggere per i reati per i quali non sia possibile l'applicazione dei benefici sopra ricordati. Per un ovvio motivo di moderazione nell'applicazione del beneficio, questo non potrà superare la misura di due anni, ove per lo stesso reato sia stato già concesso il condono di tre anni di cui all'art. 5 del R. decreto 5 agosto 1944, n. 96 (art. 8, ultimo comma).

Una particolare limitazione si è ritenuto doveroso di porre, in relazione alla natura dei reati, col disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, all'applicazione del condono, per quanto si riferisce ai reati di insubordinazione ovvero di violenza contro inferiore, se il fatto consiste in omicidio o in lesioni gravissime o gravi, sia perchè tali forme delittuose minano gravemente la disciplina dell'Esercito, sia perchè in essi si offende il prestigio e il rispetto di cui l'individuo, anche se fa parte delle Forze armate, è sempre meritevole nei confronti sia dell'inferiore che del superiore in grado.

Dai predetti benefici sono però esclusi i reati di assenza dal servizio militare per i quali, data la loro particolare natura e le eccezionali circostanze in cui sovente si sono verificate, se è ritenuto doveroso dettare una diversa disciplina, ispirata a criteri di indulgenza, non disgiunta in alcuni casi dalla opportuna severità.

Il problema degli assenti dal servizio deve essere affrontato con onesta chiarezza, pur trattandosi di un problema che si è presentato in ogni guerra, perchè nell'attuale ha rivestito particolari aspetti, dato l'incalzare degli avvenimenti bellici e politici che ha influito fortemente sul numero e sulla gravità dei reati commessi.

Sono evidenti i pericoli, di cui può essere fonte una malintesa concezione politica dei doveri dei cittadini chiamati a prestar servizio militare, la quale ammetta per essi il diritto di sindacare l'opportunità di una guerra e di dissentire dall'indirizzo politico del Paese, paralizzando così l'efficienza della organizzazione militare col proprio allontanamento non autorizzato dall'Esercito.

Non si può però fare a meno di prendere in benevola considerazione la posizione di coloro che commisero reati di assenza dal servizio in epoca anteriore all'8 settembre 1943, spinti a tale gesto dalla ripugnanza a combattere pei nazifascisti cioè a combattere al servizio di un governo che con la guerra ingiusta di aggressione, dichiarata il 10 giugno 1940 contro la volontà della Nazione, spinse il Paese all'attuale rovina.

Particolare considerazione merita infatti il caso di chi abbia senza permesso lasciato il servizio militare, quando risulti che egli ha agito sotto la spinta dell'intima convinzione di perseguire il vero bene della Patria. Di tale atteggiamento spirituale non è difficile trovare la esteriore manifestazione a riprova e conferma dell'intendimento morale e patriottico, nel contegno tenuto successivamente all'8 settembre, allorchè l'Italia si pose decisamente a fianco delle Nazioni Unite. E infatti, se colui che abbandonò il servizio prima di quella data fu veramente animato dall'intendimento suddetto, dovette nuovamente impugnare le armi in favore del proprio Paese sia riprendendo il servizio in reparti dell'Esercito regolare sia partecipando alle azioni militari o isolatamente o nelle formazioni di patrioti che combatterono contro il tedesco invasore, in Italia o all'estero.

Questi i concetti che si è ritenuto di dover concretare nella norma dell'art. 3.

Si è così conciliata la esigenza della salvaguardia delle disciplina militare con la necessità di riconoscere un giusto merito a chi, con il suo contegno successivo al commesso reato, ha dimostrato di saper riscattare il proprio comportamento giuridicamente illecito anche se politicamente non condannabile.

Diversa è la posizione di coloro che commisero il reato di assenza dal servizio e che non rietrarono nei ranghi e non combatterono contro il tedesco o che, chiamati non si presentarono: per essi non sembra conveniente la concessione del beneficio di cui all'art. 3. Costoro però commisero il reato nella quasi totalità, spinti da stati d'animo degni di considerazione. Essi mancarono al loro fondamentale dovere: ma non può negarsi che il rispondere ancora all'appello della Patria richiedeva una forza d'animo e un senso del dovere particolari, data la disorganizzazione dell'ordinamento statale, mentre più profonda si faceva sentire la stanchezza della dura lotta.

Il Governo si è trovato perciò di fronte a un problema che non poteva non essere risolto, tenendo presente sia il principio etico-giuridico che impone di usare clemenza là dove il numero ingente dei reati dimostra che il comportamento illecito risponde a un effettivo sentimento diffuso nell'animo popolare sia il principio pratico di ovviare con un mezzo straordinario alla impossibilità materiale di fare espiare la grave pena detentiva a tutti coloro che hanno violato la legge.

Perciò si è ritenuto di dover adottare, per i reati di assenza dal servizio, del gruppo di cui trattasi, due distinti provvedimenti:

1) commutazione della pena di morte e riduzione delle maggiori pene detentive alla pena detentiva di anni cinque di reclusione militare;

2) riduzione delle pene detentive meno gravi ad una pena che non può superare i cinque anni.

In ambo i casi all'applicazione della pena deve seguire l'applicazione del condono.

Con la disciplina così disposta dagli articoli 4 e 5, sarà dato di normalizzare rapidamente la posizione militare di gran numero di cittadini, tenendo ferma la determinazione e la minaccia della pena, ma permettendo, con il beneficio del condono, il ritorno alla vita civile del colpevole.

A tali fondamentali norme del provvedimento di clemenza seguono gli articoli 7 e 8 che pongono concrete limitazioni di carattere soggettivo e oggettivo all'amnistia e all'indulto previsti per tutti i reati militari e per quelli in particolare dell'assenza dal servizio.

Le limitazioni, di carattere oggettivo, (art. 7), riguardano i reati commessi con il fine di collaborazione con il tedesco invasore, quelli commessi in danno delle Forze armate alleate e dei loro appartenenti e infine quelli contro le leggi e gli usi della guerra. Per la determinazione della finalità antipatriottica e collaborazionistica che escluda i benefici, si è adottata una formula negativa con il richiamo a contrario della norma di cui all'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, di amnistia e indulto. Sono poi ovviamente esclusi dall'amnistia le figure più gravi di diserzione, quelle commesse in presenza o con passaggio al nemico dopo la dichiarazione di guerra alla Germania.

Le limitazioni soggettive riguardano i precedenti penali e la latitanza (art. 8).

Il condono sia per i reati militari in genere, sia per i delitti di assenza dal servizio è sottoposto alla condizione della revoca (art. 9), se il beneficiato commetta nel quinquennio un delitto punibile con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, così come era disposto dal R. decreto 5 aprile 1944, n. 96 (art 6), e da questo decreto è riprodotta anche la disposizione (art. 10) che detta i criteri da seguire per il computo della pena.

Coi due articoli successivi si estendono espressamente i benefici del decreto ai concorrenti od ai favoreggiatori (art. 11) come appare doveroso per evitare dubbi al riguardo, e si riconosce (art. 12) la facoltà di chiedere che si proceda al giudizio a favore di chi ritenga di poter ottenere il pieno proscioglimento dell'addebito, facoltà contestata, ma il cui fondamento di giustizia è incontrovertibile e deve quindi prevalere sulla rigida interpretazione dei concetti fondamentali dell'istituto che finora non ne hanno permesso il riconoscimento, tanto più che la particolare figura del reato e i ristrettissimi limiti in cui troverà applicazione la norma giustificano la opportunità politica e morale della innovazione.

Con l'attuale provvedimento il Governo ha ritenuto di dare una soluzione equa e coraggiosa a un grave problema che angustia l'esistenza di un gran numero di cittadini e confida pertanto che questo atto di clemenza sia un nuovo passo verso di nuovo risorgimento della nostra travagliata Patria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati militari, diversi da quelli di assenza dal servizio, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Art. 2.

E' pure concessa amnistia per i reati militari punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni a favore di chi per fatti di armi o per servizi di guerra successivi alla data del commesso reato è stato decorato al valor militare o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *A* allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 3.

E' concessa amnistia per i delitti di assenza dal servizio a condizione che il colpevole, dopo l'8 settembre 1943 ed anteriormente al 1° maggio 1945, si sia spontaneamente presentato alle armi, o sia spontaneamente ritornato nelle Forze armate regolari nazionali o delle Nazioni Unite ovvero abbia effettivamente partecipato alla attività bellica in Italia o all'estero, in reparti di patrioti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 4.

La pena di morte inflitta o da infliggere per i delitti di assenza dal servizio è commutata in cinque anni di reclusione militare e a tale limite massimo sono pure ridotte le pene detentive inflitte e da infliggere per gli stessi delitti.

Art. 5.

Le pene inflitte o da infliggere in base all'art. 4 sono condonate.

Per coloro che abbiano tuttora obblighi militari la concessione dell'indulto è subordinata alla presentazione ad una autorità militare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi all'estero.

Art. 6.

Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2 sono condonate le pene detentive non superiori a cinque anni inflitte e da infliggere per reati militari diversi da quelli di assenza dal servizio e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori.

Art. 7.

Sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto previsti dagli articoli precedenti:

1) i reati commessi con un fine in contrasto con quello indicato nell'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96;

2) i reati commessi in danno delle Forze armate alleate o delle persone che ad esse appartengono;

3) i reati contro le leggi e gli usi di guerra.

Sono esclusi dall'amnistia di cui all'art. 3 i reati di assenza dal servizio commessi in presenza del nemico o con passaggio al nemico dopo il 13 ottobre 1943.

Sono esclusi dal condono di cui all'art. 6 il delitto di insubordinazione nell'ipotesi prevista dall'art. 186 primo e secondo comma del Codice penale militare di pace e il delitto di violenza contro inferiori nell'ipotesi prevista dall'art. 195 secondo comma del Codice penale militare di pace.

Art. 8.

L'amnistia e il condono previsti dagli articoli precedenti non si applicano:

1) nei confronti di coloro che hanno riportato, alla data del presente decreto, una o più condanne per delitti non colposi, diversi da quelli di assenza dal servizio, a pena detentiva superiore, nel complesso, a cinque anni. Nell'applicazione di questa disposizione non

si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data stessa. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena da espiare sia interamente condonata o il reato sia estinto per amnistia.

Il condono previsto dall'art. 6 è limitato alla durata di due anni nei confronti di coloro che già hanno beneficiato del condono concesso con il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96.

Art. 9.

Il condono previsto dall'art. 5 e dall'art. 6 è revocato di diritto se nel termine di anni cinque dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia si osservano, pel computo della pena, le disposizioni dell'art. 32 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

I benefici di cui agli articoli 1 e 3 a 6 sono estesi agli estranei alle Forze armate che abbiano concorso nel reato militare o che abbiano commesso favoreggiamento, ai sensi degli articoli 378 e 379 del Codice penale, nel reato suddetto. Ad essi si applica anche il beneficio di cui all'art. 2 purchè abbiano i requisiti previsti da tale disposizione.

Art. 12.

Non si applica il beneficio di cui all'art. 3, qualora l'imputato dichiari di non volerne usufruire prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per l'amnistia.

Nel caso indicato nel comma precedente, qualora segua condanna, non è applicabile amnistia di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

RELAZIONE e DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 133.

Indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi.

Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, riguardante l'indulto per omesse consegne agli ammassi nei territori occupati dai tedeschi.

E' stato segnalato da più parti al Governo che nei territori sottoposti dall'8 settembre 1943 alla occupazione tedesca, le evasioni da parte dei produttori all'obbligo di consegnare agli ammassi i quantitativi di grano, orzo e di olio dovuti per i raccolti del 1943 e del 1944, sono state numerose, sopratutto perchè, trovandosi nelle campagne migliaia di sfollati privi di assistenza a causa della disorganizzazione dell'ordinamento statale, i contadini consumavano i quantitativi di grano dovuti agli ammassi, per sovvenire ai bisogni alimentari di coloro che erano profughi e sfollati da centri urbani. Tale attività che, nella maggioranza dei casi fu ispirata a motivi patriottici o di solidarietà sociale, e non determinata dal tornaconto economico, giovò anche ad impedire all'invasore di impadronirsi di preziose derrate alimentari.

Di conseguenza, e dato che l'autorità giudiziaria ha ripreso ora a perseguire penalmente i fatti sopra ricordati, procedendo con ordine di cattura in base alle disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sembra opportuno non applicare sanzioni penali a coloro che tali fatti posero in essere, configurando nei loro confronti una forma di condono che ha effetti per i soli reati commessi nei territori occupati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e durante il periodo dell'occupazione (art. 1).

Il condono predetto è però sotto taluni aspetti condizionato in quanto è sembrato opportuno distinguere due categorie di produttori:

1) coloro che non versarono agli ammassi durante il periodo nazista i prodotti, ma effettuarono regolarmente i versamenti delle quote dovute per i raccolti delle annate successive alle autorità legittime; costoro evidentemente operarono per fine patriottico e ad essi va applicato incondizionatamente il condono di cui all'art. 1;

2) coloro che non hanno versato alle autorità legittime le quote legalmente dovute neppure pel raccolto del 1945. Per costoro è quanto mai dubbio che non abbiano compiuto il versamento nel 1943 e nel 1944 per fine patriottico; nei loro confronti è sembrato conveniente porre come condizione per la concessione del condono l'obbligo di regolarizzare la loro posizione di produttori inadempienti, conferendo ai granai e agli oleari del popolo le quote dei prodotti che non abbiano in tutto o in parte versato, limitatamente, beninteso, ai raccolti avvenuti dopo la liberazione del territorio (art. 2).

Il beneficio predetto, oltre a impedire l'espiazione della pena pei fatti commessi da ormai lungo tempo, ha lo scopo pratico di sospingere i colpevoli, con il miraggio dei vantaggi offerti, alla consegna agli ammassi del grano e dell'olio, in un periodo in cui il Paese ha il massimo bisogno di tali preziosi alimenti.

Per queste considerazioni il beneficio stesso è applicato con ampiezza eccezionale, prescindendo dai precedenti penali dell'imputato (art. 3), e la revoca del beneficio stesso è limitata solo al caso in cui il condannato commetta un reato della stessa indole, che però sia un delitto punibile con pena detentiva (art. 4).

Si confida che l'attuale provvedimento possa ottenere il proficuo risultato di non distogliere dal lavoro dei campi un notevole numero di lavoratori, sanando delle situazioni che furono dovute più all'eccezionale svolgersi degli eventi, che a una vera e propria intenzione criminosa dei produttori di evadere alla disciplina dei consumi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene inflitte e da infliggere per i reati di omessa consegna agli ammassi del grano, dell'orzo e dell'olio del raccolto 1943 e del raccolto 1944, quando il fatto è stato commesso in territorio sottoposto all'occupazione tedesca, nel periodo compreso tra l'8 settembre 1943 e il giorno in cui ha avuto inizio, nel territorio stesso, l'amministrazione militare alleata.

Art. 2.

Per coloro che hanno omesso di consegnare in tutto o in parte agli ammassi anche le quote di prodotto dovute per i raccolti effettuati successivamente alla liberazione del territorio occupato, il condono di cui all'art. 1 si applica purchè, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedano a versare agli ammassi i quantitativi di grano, di orzo o di olio di cui è stata omessa la consegna dopo la liberazione del territorio stesso.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del condono, di cui all'art 1, non si tiene conto dei precedenti penali ivi compresi quelli indicati nell'art. 151 del Codice penale ultimo comma.

Art. 4.

Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto, il condannato commette un delitto della stessa indole punibile con pena detentiva.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caramanna », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 4 gennaio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caramanna », di pertinenza come dagli atti, dei signori Migliaccio Angelo fu Pasquale, Migliaccio Pasquale ed Immacolata fu Gioacchino e Di Lorenzo Angelina di Giuseppe ved. Migliaccio, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Migliaccio Gioacchino ed Angelo fu Pasquale, foglio di mappa 11, particella 4; foglio di mappa 12, particelle 27 parte (per la superficie di Ha. 0.00.20), 43; foglio di mappa 3, particelle 9 e 19; foglio di mappa 10, particella 15; per la superficie complessiva di Ha. 16.24.24 e con l'imponibile di L. 3535,41.

Il fondo è diviso in cinque appezzamenti:

Il primo, costituito dalla particella 4 del foglio 11, confina con la proprietà di Pirolo Enrico fu Luigi ed altri, di Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli, con la strada vicinale « Sbancato ».

Il secondo, costituito dalla particella 27 parte del foglio 12, confina con la proprietà della parrocchia di Cancello Arnone, di Liccardo-Tessitore Emilia vedova Eboli e con l'argine del Volturno.

Il terzo, costituito dalla particella 43 del foglio 12, confina con le proprietà della parrocchia di Cancello Arnone, di Graziano Francesco ed altri fu Giovanni, di Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli ed altri.

Il quarto, costituito dalle particelle 9 e 19 del foglio 3, confina con la proprietà Liccardo-Tessitore ved. Eboli, con la strada di bonifica « Pietro Pagliuca ».

Il quinto, costituito dalla particella 15 del foglio 10, confina con la proprietà di Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caramanna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 65.000 (sessantacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 113. — FERRARI

(883)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 7 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Letizia Scipione fu Domenico, livellario all'Ente comunale di assistenza di Castelvolturno, descritto in catasto al foglio di mappa 24, particelle 17, 18, 66, della superficie di Ha. 8.85.30 e con l'imponibile di L. 1063,14.

Detto fondo confina con la strada comunale « Caradogna »; con strada provinciale Capua-Castelvolturno; con le proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola; Parente Teresina fu Giovanni; Gagliardi Alfonsina ed altri fu Vincenzo; Gagliardi Carlo di Vincenzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell' Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 35.000 (trentacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 107. — FERRARI

(882)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.

Modificazioni alla misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1940, recante modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1945, con il quale è stata ridotta dal 10 per cento al 2,50 per cento la misura del contributo, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge anzidetta, dovuto dalle aziende cartarie all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente la misura del contributo stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 è ridotto dal 2,50 per cento all'uno per cento il contributo previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

p. *Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

(915)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1752;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ferrara, predisposta, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna - II Sezione

staccata di Ferrara - allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ferrara, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1947).

Distretto di COMACCHIO

1. Massafiscaglia 2. Migliarino

Distretto di FERRARA

1. Berra 3. Formignana
2. Copparo 4. Iolanda di Savoia

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948).

Distretto di COMACCHIO

1. Codigoro 3. Lagosanto
2. Comacchio 4. Mesola

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949).

Distretto di PORTOMAGGIORE

1. Argenta 3. Portomaggiore
2. Ostellato

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950).

Distretto di CENTO

1. Cento 2. S. Agostino

Distretto di FERRARA

1. Bondeno 3. Vigarano Mainarda
2. Poggio Renatico

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1951).

Distretto di FERRARA

1. Ferrara 2. Ro

Roma, addì 19 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(906)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Trasformazione in sindacato e nomina del sindacatore della S. A. Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, via Londonio n. 2;

Vista la relazione del sequestratario, ritenuta l'opportunità di trasformare il provvedimento di sequestro in quello di sindacato, essendo nell'azienda prevalenti gli interessi italiani;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100 ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 12 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano.

2. — La S. A. Iniex, industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, via Londonio n. 2, è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore il prof. Alberto Guido Robecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(868)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 marzo 1946 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlos T. Brunel, Console della Repubblica Argentina a Torino, con giurisdizione su quella Provincia e su quelle di Aosta, Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria.

(902)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Città di Castello (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Città di Castello (Perugia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(925)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bruno Ricci di Biagio, nato a Vacri (Chieti) il 24 ottobre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Roma il 30 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali dal 1° luglio 1943 fino al 1° luglio 1947, relative al certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 %, n. 413380, intestato ad Aloe Armando di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(908)

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949), serie *A*, n. 9581, di L. 1000; serie *D*, n. 216, di L. 5000, e serie *N*, n. 26, di L. 20.000, intestati a Capucci Pietro fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, domiciliato a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(909)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 57-A.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 9580, di L. 1000; serie *D*, n. 215, di L. 5000, e serie *N*, n. 25, di L. 20.000 intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 aprile 1946 - N. 78

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,675
Id. 3,50 % 1902	90,60
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	85,90
Id. 5 % 1936	97,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.